



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 3 LUG. 2019 Protocollo N° 291745 Class: G.920.01.2 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Evoluzione del sistema anagrafe nazionale e BDR del Veneto.

**Al Ministero della Salute
Direzione Generale Sanità
Animale e dei Farmaci
Veterinari**

p.c.

all'Area Sanità e Sociale Regione Veneto

ai Servizi Veterinari delle Az-ULSS del Veneto

all'IZS delle Venezie

all'UO Veterinaria Regione Lombardia

Alle Associazioni di Categoria

Le profonde modifiche nei flussi dati delle movimentazioni animali, così come definite nella circolare ministeriale prot.n.0017569-26/06/2019-DGSAF-MDS-P, avente per oggetto "Anagrafe Zootecnica - Disposizioni in materia di registrazione in BDN delle movimentazioni di capi bovini, ovi-caprini e suini" (allegata alla presente), avranno un notevole impatto sulla Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Zootecnica del Veneto.

In particolare si fa presente che l'automatizzazione della registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN) dei movimenti di uscita e di entrata, sia dei singoli animali che delle partite, volta a semplificare le procedure per la condizionalità a carico degli allevatori, **potrà essere effettuata solo a livello nazionale** al fine di garantire l'uniformità di applicazione delle regole informatiche ed una chiara individuazione delle responsabilità, anche in considerazione delle ricadute che i dati delle movimentazioni hanno sulla corresponsione delle misure di sostegno della PAC. La gestione di tali procedure solo a livello nazionale tuttavia non preserva la BDR da eventuali problemi nella sincronizzazione degli eventi, come si è avuto modo di sperimentare con l'acquisizione dei dati delle movimentazioni avicole messi a disposizione dalla BDN. Infatti il sovrapporsi di diversi flussi informativi aumenta il rischio di disallineamenti tra BDR e BDN, poiché non sono più verificabili come avviene attualmente.

A quanto sopra si devono aggiungere le evoluzioni del modello 4 elettronico, di cui alle note Ministeriali prot. n. 0017323-24/06/2019-DGSAF e 0009693-P-05/04/2019-DGSAF, alle quali la BDR dovrebbe adeguarsi in tempi ristretti, introducendo nuove funzionalità per la compilazione e la modifica del quadro D del trasporto e un nuovo livello di accesso per i trasportatori, ai quali, non

*Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
e-mail istituzionale: saia@regione.veneto.it*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

essendo legati ad uno specifico territorio regionale, dovrebbe essere consentita un'operatività il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il mantenimento di una autonoma Banca Dati Regionale trova il suo significato non solo nella disponibilità delle informazioni necessarie per le attività di governo della sanità animale e della sicurezza alimentare, potendone determinare direttamente il livello di dettaglio, la qualità dei dati ed i flussi di raccolta, ma anche nel poter offrire un supporto ai comparti produttivi di maggiore interesse zootecnico con soluzioni tecnologiche che meglio si adattano al territorio regionale. Nel momento in cui questa funzione viene meno e la BDR inizia a rappresentare un impedimento nella fruizione dei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla BDN, ostacolando invece che agevolare il flusso dati dal territorio alla BDN, occorre riflettere sull'opportunità di modificarne l'attuale assetto.

La maturità raggiunta dal sistema nazionale sicuramente ormai è in grado di realizzare anche gli strumenti per la gestione informatica, sin dall'origine vicariata dal sistema regionale, degli allevamenti in soccida, nei quali in uno stesso codice aziendale figurano due o più soccidari (detentori) legati contrattualmente allo stesso soccidante (proprietario), permettendo l'affiliazione dei capi allo specifico detentore che ha il diritto di richiederli a premio.

La possibilità di registrare correttamente in BDN anche questi allevamenti, consentirà anche di associare nel sistema nazionale di farmaco sorveglianza la scorta dei farmaci alla corretta struttura di allevamento distinguendo lo specifico detentore e parimenti di riportare nella ricetta elettronica il detentore corretto. Attualmente, infatti, se in uno stesso codice aziendale, figurano due o più soccidari diversi con lo stesso soccidante, a sistema appare un solo detentore e la scorta è unica per tutti con unico veterinario responsabile, senza possibilità di distinguere tra i vari detentori/soccidari.

Si chiede dunque la disponibilità ad individuare un percorso che, salvaguardando la attuale operatività degli allevatori veneti (es. interconnessione degli applicativi aziendali con la BDN), porti al graduale passaggio, inizialmente delle movimentazioni e poi delle restanti funzioni di aggiornamento dei sistemi nazionali, dalla gestione regionale a quella diretta in BDN prima che venga attivato il processo di aggiornamento automatizzato delle movimentazioni a partire dal modello 4 elettronico. Si ritiene infine necessario individuare le modalità operative con cui rendere disponibili al sistema regionale (BDR) tutte le informazioni necessaria alla propria attività di programmazione e di gestione amministrativa.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore

- dr. Michele Brichese -

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

e-mail istituzionale: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 2
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro: l.5.i.q.1/2019/3

**Regioni e Province autonome
 Servizi Veterinari di Sanità Animale**

CSN c/o IZS Abruzzo e Molise

Agea Coordinamento
 protocollo@pec.agea.gov.it

E p. c.
 MIPAAFT

Direzione generale delle politiche
 internazionali e dell'Unione europea
 pocoire.direzione@pec.politicheagricole.
 gov.it

Direzione generale dello sviluppo
 rurale
 cosvir.direzione@pec.politicheagricole.
 gov.it

Associazioni di categoria
(vedi allegato)

OGGETTO: Anagrafe Zootecnica - Disposizioni in materia di registrazione in BDN delle movimentazioni di capi bovini, ovicaprini e suini

Si comunica che, per ottimizzare il più possibile i vantaggi derivanti dall'informatizzazione del modello 4, il CSN sta sviluppando una funzionalità che consentirà, appena possibile, di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle registrazioni in BDN delle movimentazioni dei bovini, ovicaprini e suini.

Le movimentazioni in uscita dagli allevamenti saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato il settimo giorno dopo la data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l'intervallo è ridotto a tre giorni.

Tale registrazione costituisce comunicazione all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1760/2000 per i bovini; dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 21/2004 per gli ovicaprini; dell'art. 4 del Decreto legislativo 200/2010 e dell'art. 4 della Direttiva (CE) n. 2008/71 per i suini.

Analogamente le movimentazioni in entrata negli allevamenti di destinazione degli animali saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato entro sette giorni dalla data di arrivo degli animali calcolata in base alla durata del viaggio dichiarata nella sezione D del modello stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l'intervallo è ridotto a tre giorni.

Tale registrazione costituisce comunicazione all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1760/2000; dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 21/2004 per gli ovicaprini; dell'art. 4 del Decreto legislativo 200/2010 e dell'art. 4 della Direttiva (CE) n. 2008/71 per i suini.

Per garantire certezza delle movimentazioni registrate e tempestività delle comunicazioni, la BDN genera un messaggio per l'allevatore o suo delegato per segnalare la presenza di modelli 4 in uscita o in entrata per la sua azienda o allevamento.

L'allevatore o suo delegato, ove ritenga necessario, potrà modificare le informazioni (sugli animali, sulla data di uscita o di ingresso) presenti nel sistema. L'eventuale modifica della registrazione in BDN effettuata dopo i sette giorni (tre giorni nel caso in cui l'allevatore di bovini si avvale della BDN per la tenuta del registro informatizzato) sarà considerata un ritardo di comunicazione, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di sanzioni, anche per quanto riguarda la condizionalità e gli altri aiuti comunitari.

Se dopo la compilazione del modello 4 la relativa movimentazione non è effettuata, l'allevatore o suo delegato deve annullare il modello stesso immediatamente o comunque prima della scadenza dei tempi precedentemente indicati. Per annullamenti effettuati dopo tale scadenza il sistema cancella le movimentazioni collegate al modello stesso e genera un messaggio per l'allevatore o suo delegato e per il Servizio Veterinario competente per segnalare l'avvenuto annullamento del modello 4 e dei relativi movimenti in uscita o in entrata per l'azienda o allevamento.

Nei casi in cui, avvalendosi delle deroghe previste dal DM 28/06/2016, il modello 4 non è compilato in modalità informatica, è comunque obbligatorio registrare in BDN, entro sette giorni dall'evento (tre giorni nel caso in cui l'allevatore di bovini si avvale della BDN per la tenuta del registro informatizzato), le informazioni relative alle movimentazioni con le modalità previste dalle procedure operative finora vigenti. Nello stesso modo dovranno essere registrate anche le movimentazioni in ingresso degli animali provenienti dall'estero.

Le regioni e le Province autonome dotate di proprie banche dati, possono concordare col CSN le modalità per sviluppare, anche per questa funzionalità, le attività finalizzate a garantire l'alimentazione della BDN in tempo reale e con gli stessi servizi assicurati agli utenti a livello nazionale.

Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Associazioni a cui inviare la nota in materia di registrazione in BDN delle movimentazioni di capi bovini, ovicaprini e suini

Nome Associazione	PEC
FNOVI	info@pec.fnovi.it
ANMVI	anmvi@pec.anmvi.it
SIVEMP	sivemp@pec.it
COLDIRETTI	caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA	legalmedia@confagricoltura.it
ASSICA	assicaroma@assica.it assica@promopec.it
COPAGRI	copagri@pec.copagri.it
ASSOCARNI	segreteria@assocarni.it
UNICEB	uniceb@tin.it ; info@uniceb.it
AIA	affarigenerali@pec.aia.it
CIA	segreteriapresidente@cia.it